



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.128 del Reg. Data 17-04-2020	Oggetto: RICORSO TAR 508/2019 CAUSA ROSATI vs COMUNE MALTIGNANO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO LEGALE
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi addi diciassette del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE il Comune di Maltignano e i sigg.ri Rosati hanno instaurato un contenzioso che si procrastina da oltre venti anni nato a seguito dell'inadempimento di un accordo urbanistico sottoscritto.

CONSIDERATO che la vicenda giudiziaria iniziata nel 1996 si è procrastinata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno su procedimento iscritto al n.1069 RGAC**
 - **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002 nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo
 - **Sentenza n.2546/2011 Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
 - **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche** depositata in segreteria del Tribunale in data 06.11.2015 e successivo decreto prot.1041 del 08/02/2016 ex art. 42 bis di acquisizione sanante con il quale sono state acquisite le seguenti particelle:
 - Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
 - Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
 - Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
 - Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti
- Per l'importo totale di stima pari ad € 78.000,00
- **Sentenza del Consiglio di Stato n.4457/2016** volta all'annullamento della sentenza Tar/2015 con la quale è: stato confermato il calcolo del valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento ed è stato disposto che l'adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis debba ricomprendere le seguenti voci;
 - 1. Valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento;
 - 2. Voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%)
 - 3. Interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996

- **Sentenza del Tar delle Marche n.625/2018**, con la quale è stato annullato il decreto di acquisizione n.1041/2016 ed è stato disposto l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica di emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore verbale del terreno e delle opere su di essa realizzate.

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Area Tecnica ha emesso il **Decreto di acquisizione prot.11307 del 24/12/2018** con il quale è stata disposta l'acquisizione delle seguenti aree:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti;

Per l'importo totale di stima pari ad €. 356.000,00 al quale risultano decurtate le somme già in precedenza depositate c/o ragioneria dello Stato e le somme destinate al rimborso delle spese legali;

VISTO il ricorso presentato dal Sig. Rosati Luigi avanti al TAR Marche, notificato a questo Ente in data 04/02/2019, registrato al protocollo comunale n. 955 del 04/02/2019;

PRECISATO che con il suddetto ultimo ricorso si chiede:

- la corretta ottemperanza alla sentenza Tar Marche n. 625/2018 previa adozione di idonea misura cautelare;
- l'annullamento del decreto prot.11307/2018, previa adozione della misura cautelare;
- l'annullamento della Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 21 dicembre 2018;
- la fissazione di una somma di denaro dovuta dal Comune di Maltignano per ogni ulteriore ritardo nella corretta ottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 625/2018;
- la nomina di un Commissario ad Acta al fine dell'ottemperanza alla sentenza 625/2018

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n 8 del 15/02/2019 con la quale è stato fornito l'indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per procedere alla costituzione in giudizio a legale di fiducia

RICHIAMATE le Determine del Responsabile dell'Area Tecnica:

- n. 13 del 12/03/2019 (R.G. 68) con la quale è stato conferito l'incarico all'avv.Massimo Orteni impegnando la somma presunta di €. 2.797,29 da integrare in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021
- n.171 del 05/12/2019 (R.G. 464) con la quale è stato integrato l'impegno di spesa di €. 9.890,71 a copertura totale del preventivo di spesa pari ad €. 10.000,00 oltre Iva e CpA formulato dal professionista con prot.3400 del 24/04/2019

VISTA la fattura rimessa dal tecnico incaricato per la liquidazione del relativo compenso;

VISTO che il professionista in data 18/04/2019 ha prodotto le memorie difensive inviate al tar delle Marche per il ricorso n. 51/2019 ;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Avv.to Orteni, come si evince dal certificazione della Cassa Forense acquisita al prot. 3220 del 16/04/2020

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) La ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato agli atti di questo ufficio; è stato assegnato il codice identificativo di gara il C.I.G.: **Z20292FF2D**;

VISTI :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;
- D. lgs. N. 50/2016;

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

Premesso quanto sopra

DETERMINA

1. **Di approvare** la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto
2. **Di liquidare** la somma di € 12.688,00 a saldo della fattura n.14/2020, acquisita al protocollo n.1328 del 15.02.2020, rimessa dall'Avv.to Massimo Ortenzi sopra identificato inerente l'incarico per la costituzione in giudizio davanti al Tar per il ricorso n.51/2019 relativo alla causa Rosati Vs Comune di Maltignano;
3. **Di dare atto** che la somma da liquidare pari ad €. 12.688,00 è stata preventivamente impegnata con determinazioni nn. 13 del 12/03/2019 (R.G. 68) e n. 171 del 05/12/2019 (R.G. 464) con imputazione al cap. 198 imp.229/2019 per €.2.797,29 e n. 261/2019 per €.9.890,71
4. **Di dare atto**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.

- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Stuzzica Antonella)**

**SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 367 del 10/10/2020;
Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento all'AVV. Ortenzi MASSIMO con sede in via Bellini n.9 Grottammare (AP) (Partita iva 01090880442) per un importo di euro 12.688,00, con imputazione al Cap. 138 impegni nn.229 261 bilancio 2019/2021 annualità 2019.

Dalla Residenza Comunale, li 21/04/2020
Emessi mandati di pagamento nn.320/321 del 21/04/2020

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)**

N. 293 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 05-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola